

REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2003 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 230/2001 che istituisce un dazio antidumping provvisorio su alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori della Repubblica ceca e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Il 5 maggio 2000, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping ⁽³⁾ relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio («il prodotto in questione») originarie, tra l'altro, della Turchia.
- (2) A seguito di tale procedimento, con regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio ⁽⁴⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2288/2002 ⁽⁵⁾, del 2 agosto 2001, è stato istituito un dazio antidumping volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (3) Con regolamento (CE) n. 230/2001 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2303/2002 ⁽⁷⁾, la Commissione ha istituito misure provvisorie. Parallelamente, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 230/2001 della Commissione, essa ha accettato, tra l'altro, un impegno sui prezzi da parte del produttore esportatore turco Has Celik ve Halat San Tic AS (Has Celik). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, le importazioni del prodotto fabbricato e direttamente esportato nella Comunità da Has Celik sono esenti dal dazio antidumping. L'esenzione dal dazio è subordinata, tra l'altro, alla presentazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 230/2001, di una fattura commerciale che accompagna le merci assoggettate ad un impegno (fattura commerciale), contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato di detto regolamento.

B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

- (4) L'impegno riguarda soltanto alcuni tipi del prodotto in questione elencati nell'allegato all'impegno (prodotto contemplato). Ciascun tipo di prodotto è identificato da un numero di controllo del prodotto (NCP). I tipi del prodotto non contemplati sono soggetti al pagamento di dazi antidumping e per tali merci non dev'essere rilasciata una fattura commerciale.

⁽¹⁾ GU L 56 del 3.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 1.1.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 127 del 5.5.2000, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 21.12.2002, pag. 52.

⁽⁶⁾ GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 248 del 21.12.2002, pag. 80.

- (5) Inoltre, Has Celik si è impegnata a garantire che i prezzi di vendita del prodotto contemplato non fossero inferiori, in base a una media ponderata semestrale, ad un prezzo minimo all'importazione, calcolato per tipo di prodotto. La società può effettuare singole esportazioni, entro una determinata soglia, a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione, purché la media ponderata del prezzo di vendita per tutte le operazioni, calcolata su base semestrale, per tipo di prodotto, sia uguale o superiore al prezzo minimo all'importazione.

- (6) Da una verifica in loco presso la Has Celik è emerso che la società aveva rilasciato fatture commerciali per tipi del prodotto non coperti dall'impegno, non indicando alcun NCP oppure indicando NCP non elencati nell'impegno. Di conseguenza, le importazioni di tali prodotti nella Comunità hanno beneficiato indebitamente dell'esenzione dal dazio antidumping.

- (7) Inoltre, la verifica ha confermato che le vendite di alcuni tipi del prodotto oggetto dall'impegno erano state effettuate, in base a una media ponderata semestrale, a prezzi inferiori ai corrispondenti prezzi minimi all'importazione.

- (8) Alla luce delle risultanze di cui ai considerandi 6 e 7, la Commissione ha concluso che l'impegno è stato violato.

- (9) Has Celik è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione avrebbe revocato l'accettazione dell'impegno e raccomandato l'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità del prodotto in questione da essa fabbricato. Alla società è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale chiedere di essere sentita. Has Celik ha presentato le proprie osservazioni e ha richiesto un'audizione, che i servizi della Commissione le hanno concesso.

- (10) Has Celik ha sostenuto di non aver avuto l'intenzione di eludere le disposizioni dell'impegno e di aver informato i propri clienti dell'obbligo di pagare dazi antidumping per i tipi del prodotto non coperti dall'impegno. Inoltre, essa ha affermato che i quantitativi che avevano beneficiato indebitamente dell'esenzione dal dazio antidumping erano trascurabili. Per quanto riguarda, infine, il mancato rispetto dei prezzi minimi all'importazione, Has Celik ha sostenuto di aver venduto tali prodotti rispettando la soglia di flessibilità.